

rilascio, fu ancora maggiormente sorpreso che l'avvocato generale siasi potuto rifiutare a ricevere la querela, ove i reati contemplati negli articoli 592, 237, 233 e seguenti del Codice penale sieno occorsi in altra parte dello Stato.

Non dubitando il capitano Durandi che la Camera non sia premurosa di tutelare i diritti di tutti i cittadini contro qualunque violenza di autorità e contro qualunque abuso, da qualsiasi persona muova, la supplica a volere fare cessare ogni indebito impedimento al libero suo ritorno in Torino, ove visse tranquillo da tre anni, ed a degnarsi fare trasmettere al guardasigilli la supplica contenente la data querela perchè si proceda come di diritto.

A dire vero stette alquanto sopra pensiero la vostra Commissione, se nei fatti narrati non vi fosse tale una esagerazione od invenzione da non dovervisi prestare fede; considerando però la gravità dei fatti esposti e non volendo per nulla violare il tutelare diritto di petizione, mi diede incarico di riferirvi i fatti e di conchiudere a che piaccia alla Camera ordinare l'invio al ministro di grazia e giustizia della petizione e dell'annessavi querela, acciò vi provveda secondo i casi, a rigoroso termine di legge.

**RATTAZZI.** In questa petizione si tratta di un fatto che si afferma esser avvenuto il 15 novembre, mentre io mi trovava ministro dell'interno.

Io dichiaro che non mi sovveggo di questo arresto, che si dice arbitrario, operato per ordine della questura di Torino; ma mi sembra che prima di ordinare la trasmissione della petizione al Ministero si dovrebbero attendere spiegazioni e dal ministro dell'interno e dal ministro di grazia e giustizia, perchè non si sa bene se l'ordine d'arresto sia stato spedito dai tribunali, oppure arbitrariamente dalla questura.

Io credo dunque che prima di decretare siffatto invio ai ministri di grazia e giustizia e dell'interno, locchè implicitamente verrebbe a lasciare supporre che vi sia stato qualche arbitrio per parte della questura di Torino, sia conveniente che la Camera attenda le spiegazioni che ho sopra accennate.

Diffatti, se, a cagion d'esempio, l'arresto fosse stato eseguito per decreto del tribunale, e che la questura non avesse fatto altro, direi così, che prestare la mano al medesimo, ove ciò fosse, non sarebbe il caso di trasmettere la petizione al Ministero. Se poi non vi erano motivi per fare procedere all'arresto, il petente ha la facoltà di rivolgersi ai tribunali. Ora la Camera sa che, quando si tratta di un mezzo che può esperirsi dinanzi ai tribunali, essa non usa prendere ingerenza.

Ma il petente dice di aver invano avuto ricorso all'avvocato fiscale generale di Nizza. Sicuramente quel funzionario non era quello chiamato per provvedere a questo riguardo; se l'atto arbitrario era stato commesso per parte della questura di Torino, egli avrebbe dovuto rivolgersi all'autorità giudiziaria della giurisdizione della Corte d'appello di Torino; quando si fosse valso di questa facoltà, e se veramente vi fosse stato arbitrio,

egli avrebbe ottenuto giustizia; e solo nel caso in cui inutilmente avesse avuto ricorso a queste vie legali, la Camera potrebbe prendere ingerimento a tale proposito e trasmettere la petizione al ministro di grazia e giustizia.

Mi sembra quindi che, prima di venire a quest'atto, il quale, ripeto, involverebbe un'implicita censura all'autorità da cui l'ordine d'arresto sarebbe spiccato, converrebbe che la Camera intendesse le spiegazioni che i signori ministri potrebbero dare su questa petizione. Perciò prego la Camera di sospendere la deliberazione finchè sia qui il ministro dell'interno, il quale, colla scorta degli opportuni documenti e delle informazioni che potrà assumere, sarà in grado di fornire gli schiarimenti necessari alla Camera.

**CROTTI DI COSTIGLIOLE, relatore.** Se la Camera, vedendo che non c'è il ministro di grazia e giustizia, nè il ministro dell'interno, vuol rinviare a domani il termine di questa discussione, non ci veggio alcun inconveniente. E allora mi astengo dal replicare.

**LA MARMORA, ministro della guerra e marina.** Non essendo presente alcuno dei miei colleghi, credo dovere dire qualche parola a questo riguardo.

Mi pare che l'onorevole Crotti usi molte volte di andare al Ministero, non dirò per raccomandazioni, ma per diversi affari; quindi, se egli si fosse recato per informarsi di ciò che è esposto in questa petizione...

*Una voce.* E membro della Commissione.

**LA MARMORA, ministro della guerra e marina.** Vedo che tutti i membri delle Commissioni usano di chiedere d'ufficio delle informazioni sugli argomenti che debbono trattare. (*Movimenti in senso diverso*)

Se si crede che ne scapiti la dignità dei membri delle Commissioni nel venire al Ministero per prendere informazioni (*No! no!*), ritiro la mia osservazione; ma non credo che ciò sia. Tanto più che ho sempre visto i membri delle Giunte operare in tal guisa quando avevano da fare relazioni.

Non posso ora rispondere sul merito del fatto di cui si tratta, essendo la prima volta che ne sento a parlare; e se fossero presenti i miei colleghi, forse farebbero, come suppongo, la stessa risposta, essendo impossibile conoscere minutamente ogni fatto da potere rispondere immediatamente.

Mi pare quindi che la Camera dovrebbe aderire alla proposta dell'onorevole Rattazzi.

**BROFFERIO.** Signori, questa petizione è assai grave, perchè, ove sussistano i fatti in essa esposti, sarebbe violato un principio fondamentale del nostro Statuto, sarebbe violata la libertà individuale.

Pur troppo, finchè il Codice di procedura criminale non sarà messo con apposite riforme in armonia collo Statuto, la libertà individuale non sarà mai assicurata!

Sono dieci anni che io non cesso di chiamare l'attenzione della Camera su questo argomento; e non cesserò mai di ripetere che coi Codici penali e colle leggi di polizia che abbiamo, la libertà individuale non sarà mai che un'amara derisione.